

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 03 di data 01 marzo 2018

Oggetto: RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ENERGIA TERMICA. DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Premesso che il Comune di Cavareno, in attuazione della deliberazione Giunta comunale n. 133 del 16.11.2011 di approvazione del progetto di realizzazione della "Rete di teleriscaldamento a servizio degli edifici comunali del Comune di Cavareno", ha sostanzialmente previsto l'allacciamento di tutti gli edifici comunali alla nuova rete.

Vista la deliberazione del Consiglio di Cavareno n. 34 di data 28.11.2013, con la quale è stato preso atto:

- della rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto della attività di distribuzione di energia termica prodotta dal Comune di Cavareno con la propria centrale e distribuita con una rete di proprietà comunale.
- che nell'esercizio dell'attività economica ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, il Comune di Cavareno ha diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta sugli acquisti afferenti all'esercizio dell'attività sia sulle spese di gestione sia sulle spese di investimento e che nella fatturazione della cessione dell'energia, saranno applicate le riduzioni previste dalla L. 448/98 art. 8 e dal D.L. 269/2003 poi recuperate dal Comune di Cavareno in qualità di soggetto produttore e distributore dell'energia termica.
- che la determinazione delle tariffe da applicare, sarà approvata dalla Giunta comunale con specifico provvedimento prima dell'approvazione del bilancio, e che gli effetti si intendono decorrenti dall'avvio dell'attività economica esercitata dal Comune di Cavareno; si terranno conto solo ed esclusivamente dei costi della manutenzione e ammortamento delle reti e le altre spese consentite dalla normativa per il funzionamento della centrale per la produzione dell'energia.

Vista la proposta redatta dal Servizio Tributi

Dato atto che in tale proposta è previsto per l'anno 2018 un tasso di copertura dei costi del servizio in parola pari al 100%.

acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Tributi e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2018, le tariffe relative all'attività di distribuzione energia termica, con effetti dal 01.01.2018, così come riportate negli allegato prospetto (All. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali;
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'art. 17 della L.R. 22.12.2004, n. 7;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.